

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 del 30/06/2021

OGGETTO: TARI 2021: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE E DETERMINAZIONI RIDUZIONI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. Michele, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 19:00, nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Pellegrini Michele	SI	
2	Salomoni Enrico	SI	
3	Cocchi Massimo	SI	
4	Marzani Lorena	SI	
5	Di Fonso Silvia	SI	
6	Brevi Alessandro	SI	
7	Pinetti Giovanni	SI	
8	Scotti Elena	SI	
9	Villa Matteo		SI
10	Colleoni Fabio	SI	
11	Arzuffi Gilda	SI	
12	Colleoni Dario	SI	
13	Cassese Pasquale Simone	SI	

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: TARI 2021: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE E DETERMINAZIONI RIDUZIONI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi come risultanti dalla trascrizione della registrazione della seduta, depositata agli atti e pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente/sottosezione Provvedimenti" del sito web istituzionale;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 57/2020 avente ad oggetto "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio idrico integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente" ha modificato ed integrato la Delibera ARERA 443/2019;
- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori precisazioni in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione ARERA n.493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTE le Linee Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa Rifiuti - PEF 2021 prodotta da ARERA il 15 marzo 2021, in particolare al punto 6.1.8;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

PRECISATO che:

- il gestore del servizio, inteso come soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio ha la responsabilità di predisporre il PEF "grezzo", cioe' il PEF al netto dei coefficienti γ₁, γ₂, γ₃ e ω, del fattore di sharing della relativa parte della relazione di accompagnamento (capitolo 4), che sono di competenza dell'ETC;
- **l'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO)** se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei casi nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi, al quale sono assegnate le seguenti competenze:
 - a. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
 - b. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
 - c. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera ARERA 443/2019);
 - d. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 - e. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
 - f. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale), ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in base all'articolo 8 della deliberazione n.443;
- l' ARERA: verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Calusco d'Adda non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

VISTO il Piano Economico Finanziario finale ANNO 2021 del servizio di gestione dei rifiuti che consta del PEF grezzo predisposto dal soggetto gestore del servizio − G.Eco srl - relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti integrato dal PEF grezzo relativo alle attività svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 857.585,00.

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario ANNO 2021 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio idrico integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario con riferimento all'attività di validazione prevedere misure tese ad evitare la sovrapposizione tra chi e' investito della responsabilità di

dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli e che pertanto la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto che può essere inteso come una specifica struttura o una unità organizzativa nell'ambito dell'ETC o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale (art. 1.1.2 della deliberazione ARERA n. 57/2020);

PRESO ATTO dell'esito positivo della procedura di validazione del succitato Piano Economico Finanziario ANNO 2021, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, posta in essere dal Responsabile del Settore Tecnico, come da risultanze sottoscritte dallo stesso, giusta determinazione n.94 del 3.05.2021 (allegato "A");

RITENUTO per le sopraesposte motivazioni di APPROVARE il Piano Economico Finanziario ANNO 2021 (ai fini della successiva trasmissione ad ARERA per la definitiva approvazione) e i relativi allegati alla presente deliberazione (allegato "B"), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, predisposto dal soggetto gestore del servizio − G.Eco srl - relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € € 857.585,00;

DATO ATTO che, sulla base della normativa vigente, il presente provvedimento e il suddetto Piano Economico Finanziario ANNO 2021 e relativi allegati verranno trasmessi dal Responsabile del Settore Finanziario all'ARERA ai fini della successiva definitiva approvazione e che, fino a tale approvazione, si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente (Comune di Calusco d'Adda), come previsto dall'art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO il prospetto allegato (allegato "C"), contenente le tariffe del tributo TARI per l'anno 2021 formulate sulla base del Piano Finanziario nella parte fissa e variabile sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "C", il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;

PRESO ATTO che alle tariffe va applicato il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO CHE:

- a) tra i molteplici impatti sul tessuto socio-economico provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività e la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione;
- b) occorre pertanto adottare alcune azioni correttive per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- c) che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario sulla TARI, anche in

risposta ad aspettative particolarmente avvertite dalla comunità amministrata in ragione della difficile congiuntura economica causata dal perdurare della pandemia da COVID-19;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 che prevede:

- "1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
- 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
- 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
- 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
- 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

VISTO che ad oggi il fondo di cui al citato art. 6 del D.L. n. 73/2021 non risulta ancora ripartito e che allo stato attuale è disponibile unicamente la stima effettuata da ANCI IFEL, pubblicata sul proprio sito in data 28 maggio 2021, in base alla quale verrebbero presuntivamente assegnati al Comune di Calusco d'Adda € 52.968,00 per le finalità di cui alla menzionata disposizione;

ATTESO che è volontà di questa Amministrazione Comunale, nell'ambito della situazione di emergenza legata al Covid-19, destinare il fondo che verrà erogato ai sensi dell'art.6 del D.L. n. 73/2021 per dare concreto supporto alle utenze non domestiche ubicate nel territorio di Calusco d'Adda che hanno subito nell'anno 2021 un periodo di chiusura obbligatoria o restrizioni nell'esercizio della propria attività;

RITENUTO, pertanto, di applicare per l'esercizio 2021 alle utenze non domestiche di cui al precedente punto una riduzione sulla tariffa pari al:

- 60% sulla parte fissa;
- 60% sulla parte variabile;

STABILITO che le utenze non domestiche interessate ad usufruire di detta agevolazione dovranno presentare un'apposita richiesta entro il 30/09/2021 attestando l'avvenuta chiusura dell'attività o restrizione della stessa in dipendenza dei provvedimenti autoritativi;

VISTO l'art.13, comma 15ter del D.L. n.201/2011, convertito in L. n.214/2011, come introdotto dall'art.15bis del D.L. n.34/2019, convertito in L. n.58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RITENUTO opportuno operare le riduzioni di cui sopra nell'emissione degli addebiti della TARI 2021 nella rata a SALDO;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360":

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di C.C. n.39 del 21.12.2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile del Settore Finanziario;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

VISTO l'articolo 42 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto alla competenza consiliare;

con voti favorevoli n.8 – contrari nessuno – astenuti n.4 (Colleoni Fabio – Cassese Pasquale Simone – Colleoni Dario – Arzuffi Gilda), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) DI PRENDERE ATTO dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario ANNO 2021, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, posta in essere dal Responsabile del Settore Tecnico, come da risultanze sottoscritte dallo stesso, giusta determinazione n.94 del 3.05.2021 (Allegato "A").
- 3) DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario ANNO 2021, e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "B" alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, predisposto dal soggetto gestore del servizio − G.Eco srl relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 857.585,00.
- 4) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione del Piano Economico Finanziario 2021 ed i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini della successiva definitiva approvazione e che, fino a tale approvazione, si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente (Comune di Calusco d'Adda), come previsto dall'art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019.
- 5) DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI per l'anno 2021, di cui all'allegato "C" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, ripartite tra utenze domestiche e utenze non domestiche.
- 6) DI DARE ATTO che l'applicazione delle tariffe TARI garantisce in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario.
- 7) DI APPLICARE per l'esercizio 2021 alle utenze non domestiche ubicate nel territorio di Calusco d'Adda che hanno subito nell'anno 2021 un periodo di chiusura obbligatoria o restrizioni nell'esercizio della propria attività una riduzione sulla tariffa pari al:
 - 60% sulla parte fissa;
 - 60% sulla parte variabile.

- 8) DI STABIILIRE che le utenze non domestiche interessate ad usufruire di detta agevolazione dovranno presentare un'apposita richiesta entro il 30/09/2021 attestando l'avvenuta chiusura dell'attività o restrizione della stessa in dipendenza dei provvedimenti autoritativi.
- 9) DI PROCEDERE alle riduzioni di cui al punto 7) nell'emissione degli addebiti della TARI 2021 nella rata a SALDO.
- 10) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
- 11) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale.
- 12) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla società G.eco Srl, con sede in Via Dalmazia n.2 a Treviglio (Bg), per gli atti di competenza.
- 13) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000 per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO Pellegrini Dott. Michele IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Zappa